COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari
VII SETTORE
Polizia Locale-Protezione Civile-Randagismo

ORDINANZA n°**11** PROTOCOLLO GENERALE n° **4281**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE PER I GIORNI 14 E 21 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellôemergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sullôintero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellôemergenza epidemiologica da COVIS-19 applicabili sullôintero territorio nazionale, secondo cui sono *sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico che priva*to;
- lôallegato n.1 ñMisure Igienico Sanitarieò del D.P.C.M. del 04/03/2020 e precisamente il punto d) in cui è prescritto di mantenere, in ogni contatto sociale, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 riguardante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellôemergenza epidemiologi da COVID-19 -art.1 g) sono sospese tutte le manifestazioni orgasnizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati: nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- lôOrdinanza del Presidente della Regione Puglia - 8 marzo 2020 n.176, avente ad oggetto Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dellôart.22 della Legge 22 dicembre 1978 n.822 in materia di igiene e sanità pubblica;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 sullôintero territorio nazionale, inerente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellôemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullôintero territorio nazionale - art.1 comma I ñ1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui allôart.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese allôintero territorio nazionale;*

- il D.P.C.M. 11.03.2020 recante ulteriori nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 sullôintero territorio nazionale, inerente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellôemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullôintero territorio nazionale ï art.1 comma I ñ1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui allôart.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese allôintero territorio nazionale;

CONSIDERATO lôevolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dellôepidemia in corso e lôincremento dei casi di contagio che coinvolge territori viciniori;

RITENUTO che lôOrganizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 20200 ha dichiarato lôepidemia da COVID-19 unôemergenza di sanità pubblica di rilevanza ormai internazionale;

RITENUTO che lôOrganizzazione mondiale della sanità lô11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 ormai una pandemia;

PRESO ATTO che il Comandante della Polizia Locale, in sede di riunione urgente del Comitato Operativo Comunale di Protezione di Civile, istituito con provvedimento sindacale n.10 del 10 marzo 2020, prot. n.3956, ha evidenziato che lôarea ove si svolge il mercato ortofrutticolo in Largo Porta Grande presenta caratteristiche per le quali è impossibile evitare lôassembramento di persone e comunque non consente di assicurare la distanza di almeno un metro tra i presenti, per cui non è possibile il rispetto della ñ ratioò ispiratrice dei divieti di cui ai citati provvedimenti nazionali, nonchè della raccomandazione di cui allôart.2 lett. f) del D.P.C.M. 08/03/2020 riguardante ñl*ôadozione di misure organizzative tali da consentire lôaccesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori***ò**, e quindi, comporta, inevitabilmente, un affollamento di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, come stabilito nel richiamato allegato n.1 lett. ñdò del DPCM del 04/03/2020;

CONSIDERATO che non occorre alcuno specifico provvedimento inerente il divieto di svolgimento del mercato non alimentare in Piazza Garibaldi in quanto chiaramente disciplinato dai Decreti innanzi citati del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dallôart. 8 del D.L. n.14/2017 recante ñDisposizioni urgenti in materia dei sicurezza delle Cittàò, convertito, con modifiche, con Legge n.48/2017;
- lo Statuto Comunale ;

O R D I N A

PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO PER LE GIORNATE DI SABATO 14 E 21 MARZO 2020, CON POSSIBILITAôDEI EVENTUALE RECUPERO.

D I S P O N E

1)----la pubblicazione della presente Ordinanza allôAlbo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte;
2)----la trasmissione alla Prefettura di Bari;
3)----lôinvio al locale Comando Stazione dei Carabinieri, alla Multiservizi SpA di Castellana Grotte.

Per la presente Ordinanza si fa obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare e nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Bari nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 13 marzo 2020

SETTORE VII
Comando Polizia Locale/Mar. Magg. IVONE L.M.

IL COMANDANTE DI P.L.
RESPONSABILE DEL SETTORE VII
(f.to Cap. Avv. Oronzo CISTERNINO)

IL S I N D A C O
(f.to Dott. Francesco DE RUVO)